



Aggiornamento Affari Generali

Circolare 2 giugno 2016

Il Giudice del Lavoro riconosce i diritti di rogito ai segretari

➔ Premessa

Torniamo ad occuparci dei diritti di rogito da riconoscere, o meno, ai segretari comunali ed ai vicesegretari, sollecitati da una recente notizia di stampa e, soprattutto, dalla prima decisione del Giudice del Lavoro della quale abbiamo avuto conoscenza.

Con la [circolare Affari Generali 29 aprile 2016](#) abbiamo segnalato la posizione espressa, seppur in via incidentale, dalla Corte costituzionale, favorevole al riconoscimento dei diritti di rogito non solo ai segretari della fascia C, ma anche ai segretari delle fasce A e B, quando prestino le loro funzioni in enti privi di personale di qualifica dirigenziale.

Recentemente è apparso un articolo di stampa (si veda la nostra [circolare Notiziario Affari Generali 23 maggio 2016](#)) il quale, registrata la situazione di estrema confusione indotta dalla normativa e dalle interpretazioni che ne sono state fornite, ha segnalato un “*recente parere della Ragioneria generale dello Stato*” che confermerebbe la tesi più restrittiva espressa dalla Corte dei conti.

Nel mentre, il [Giudice del Lavoro di Milano, con la decisione numero 1539/2016 del 18 maggio 2016](#), ha interpretato letteralmente la norma accogliendo la lettura che riconosce i diritti anche ai segretari delle fasce A e B che operano in enti privi di dirigenti.

➔ Le diverse interpretazioni

La (*famigerata*) norma che sta generando tale e tanta confusione è, come noto, il comma 2-bis dell'articolo 10 del [DL 90/2014](#), comma inserito dalla legge 114/2014 di conversione del decreto.

La norma recita:

“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

La Corte costituzionale, il massimo Giudice previsto dall'ordinamento italiano, con la [sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016](#) (depositata il 7 aprile 2016), seppur in via incidentale, in quanto l'esame verteva sugli articoli 11 e 16 della legge 9 dicembre 2014 numero 11 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ha espresso il seguente orientamento:

per effetto del comma 2-bis dell'articolo 10 del DL 90/2014, oltre i confini del Trentino-Alto Adige:

- ➔ i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;
- ➔ i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
- ➔ i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C anche se nei loro comuni è presente personale di qualifica dirigenziale.

Come già precisato, la sentenza della Corte costituzionale è stata depositata il 7 aprile 2016.

Nel 2015, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva reso una interpretazione assai diversa del comma 2-bis ([Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/OMIG del 4 giugno 2015](#)). Secondo la Sezione delle Autonomie:

- ➔ *“in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa”* i diritti di rogito sono assegnati in misura del 100% solo e soltanto ai segretari appartenenti alla categoria C *in quanto non equiparati ai dirigenti*;
- ➔ al contrario, i diritti di rogito non spettano mai ai segretari delle fasce A e B proprio perché equiparati ai dirigenti.

La Sezione delle Autonomie ha fatto propria l'interpretazione proposta sia dalla Corte dei conti Lazio ([deliberazione n. 21/2015/PAR il 19 dicembre 2014](#)), che dalla Corte dei Conti Emilia Romagna ([parere n. 105/2015/PAR del 27 maggio 2015](#)). Mentre una diversa lettura, più favorevole ai segretari, era stata l'oggetto delle deliberazioni della Corte dei conti Lombardia ([deliberazioni n. 275 /2014/PAR del 29 ottobre 2014](#), [n. 297/2014/PAR del 13 novembre 2014](#), [n. 171/2015/PAR del 24 aprile 2015](#) ed, infine, [n. 189/2015/PAR del 5 maggio 2015](#)) e della Corte dei Conti Sicilia ([parere n. 194/2014/PAR del 14 novembre 2014](#)).

Quindi, la Sezione delle Autonomie era intervenuta a dirimere, e chiudere, una controversia interpretativa tra sezioni regionali della Corte.

➔ La Ragioneria

La Ragioneria generale dello Stato, apparentemente senza approfondire la questione, ha preso atto della decisione della Sezione Autonomie. Già con il [parere 62711 del 5 agosto 2015](#), evitando di fornire una *“nuova lettura”*, ha semplicemente registrato la decisione della Sezione delle Autonomie senza esprimersi in merito.

Il *“recente parere”* della Ragioneria, al quale fa riferimento l'articolo di stampa, è [del 25 marzo 2016 \(numero 26297\)](#). In tale parere, la Ragioneria, acriticamente, non fa altro che ripetere quanto già espresso nel 2015. Ma tale *“recente parere”* è precedente alla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2016.

Pertanto, ad oggi le posizioni interpretative sono:

- ➔ la posizione espressa dalla Sezione Autonomie, che riconosce i diritti solo ai segretari appartenenti alla fascia C, risultato di una lettura *“sistematica”* del dispositivo della norma;
- ➔ l'interpretazione incidentale della Corte costituzionale, che al contrario assegnerebbe i diritti di rogito anche ai segretari delle fasce A e B nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.

Come noto, chi scrive ha sempre sostenuto questa seconda posizione, frutto di una interpretazione più "letterale" del comma 2-bis dell'articolo 10 del [DL 90/2014](#).

➔ Il Giudice del Lavoro

Il [Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Milano, il 18 maggio scorso \(n. 1539/2016\)](#) ha respinto la lettura del comma 2-bis proposta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Secondo il Giudice milanese, che riconosce al comma 2-bis dell'articolo 10 del DL 90/2014 il pregio di contribuire a governare meglio la spesa pubblica, l'interpretazione resa dalla Sezione delle Autonomie "nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

A parere del Giudice del Lavoro prevale "la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione".

Conseguentemente i diritti di rogito spettano anche ai segretari appartenenti alle fasce A e B che svolgono le loro funzioni in enti privi di dirigenti.

➔ Cosa fare ?

In tale situazione, in cui la confusione regna sovrana e, probabilmente, solo un intervento del legislatore potrà chiarire definitivamente l'esatta portata del comma 2-bis, è d'obbligo invitare alla *massima cautela* gli operatori.

Al solo fine di disinnescare i potenziali e legittimi ricorsi al Giudice del Lavoro da parte dei segretari, data l'indiscussa primazia della Corte costituzionale, appare consigliabile:

- 1) provvedere ad erogare i diritti ai segretari delle fasce A e B a fronte dell'impegno di questi alla totale ed immediata restituzione degli importi qualora intervenga una norma interpretativa del comma 2-bis che sancisca, *sin dall'origine*, la lettura restrittiva fornita dalla Sezione Autonomie (non sarebbe inopportuno raccogliere una vera e propria *dichiarazione di impegno* in tal senso del segretario);
- 2) oppure, accantonare in un apposito *fondo nominativo* i diritti di rogito in attesa d'una interpretazione a cura dello stesso legislatore.

➔ Vicesegretari

Ancora più confusa, perlomeno a parere di chi scrive, la situazione per i vicesegretari.

La [Ragioneria generale dello Stato, sempre con il parere 25 marzo 2016 numero 26297](#), sostiene che "deve ritenersi che le disposizioni contrattuali di riferimento (articolo 11 del CCNL 9 maggio 2006), che riconoscono i diritti di rogito per il vicesegretario non dirigente, non possano non tener conto del nuovo quadro normativo regolatore della materia e della rigorosa lettura fornita dalla Corte dei conti".

Secondo la Ragioneria, essendo "venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che [sia venuto] a mancare il presupposto per poter continuare a riconoscere tali diritti al vicesegretario che svolga la funzione rogante in assenza/impedimento di quello".

La lettura della Ragioneria ha il pregio di essere coerente con le precedenti interpretazioni. Come sopra precisato, la Ragioneria ha fatto propria, senza esprimersi, la posizione della Sezione Autonomie, frutto di una lettura "sistematica" del comma 2-bis.

Quindi, con una nuova interpretazione "sistematica", la Ragioneria decide per una applicazione restrittiva anche per i vicesegretari.

Di segno diametralmente opposto è la [decisione numero 90/2016/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti](#).

I Giudici contabili sostengono che il vicesegretario, che sia privo della qualifica di dirigente, abbia conservato il diritto di percepire compensi per la funzione di rogito dei contratti.

La Corte dei conti Marche ha argomentato e sostenuto che l'articolo 11 del [CCNL 9 maggio 2006](#), la norma che riconosce i diritti di rogito ai vicesegretari quando sostituiscono il titolare della segreteria, non sia stato intaccato dal comma 2-bis dell'articolo 10 del DL 90/2014:

“Non può peraltro dubitarsi del fatto che i diritti di rogito dovuti a questi ultimi [cfr. i vicesegretari] continuano ad essere dovuti in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt'ora vigenti [...]”.

Il parere dei Giudici contabili è costruito e argomentato in modo ineccepibile.

Tuttavia ci permettiamo di osservare che è il frutto di una interpretazione “letterale”, e non “sistematica”, della disciplina. Infatti, l'articolo 11 del [CCNL 9 maggio 2006](#) “letteralmente” non è stato abrogato da alcuna norma.

Ora francamente non riusciamo proprio a comprendere quale sia il percorso logico giuridico che induce i Giudice contabili: prima, ad interpretare la norma in modo “sistematico”, quindi più restrittivo, date le finalità di contenimento della spesa pubblica, nel caso dei segretari comunali; poi, ad interpretare norme simili in modo “letterale”, con risultati più favorevoli, nel caso dei vicesegretari.

Ciò premesso, la cautela degli operatori deve essere massima perché la questione, tutt'altro che chiarita, sembra ingarbugliarsi maggiormente ogni giorno che passa, generando nuovo (e costoso) contenzioso a fronte di risibili presunti risparmi di spesa pubblica.

**Nuovo Codice Appalti:
formazione completa Decreto 50/2016 + decreti attuativi + Linee guida Anac**

Sono disponibili i primi corsi on-line sul nuovo Codice Appalti:

[Vai alla DEMO](#) (cliccate sulle 4 frecce in basso a destra per ingrandire)

[Vai al programma dei corsi](#)

Per i moduli d'ordine con i prezzi, nonché per ogni altra informazione, potete contattare l'agente di zona oppure scrivere a servizi@entionline.it o telefonare al numero 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Affari Generali:

Circolare AffariGenerali 30 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 27 maggio - Accertamento delle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi

Circolare AffariGenerali 23 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 19 maggio - Avvio del procedimento e ordinanze

Circolare AffariGenerali 16 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 12 maggio - Istituti di interesse per gli Affari generali del nuovo “Codice dei contratti” (Parte II)

Circolare AffariGenerali 9 maggio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 5 maggio - Istituti di interesse per gli Affari Generali del nuovo "Codice dei contratti"
Circolare AffariGenerali 2 maggio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 29 aprile - Diritti di rogito: la Corte Costituzionale riapre la questione
Circolare AffariGenerali 21 aprile - Anticorruzione: la formazione del personale
Circolare AffariGenerali 18 aprile - Notiziario
Circolare AffariGenerali 15 aprile - Anticorruzione: i patti per l'integrità
Circolare AffariGenerali 11 aprile - Notiziario
Circolare AffariGenerali 7 aprile - Ufficio contratti: accorpamenti al demanio stradale
Circolare AffariGenerali 4 aprile - Notiziario
Circ. AffariGenerali 1 aprile - La collaborazione con le associazioni no profit secondo l'AGCoM
Circolare AffariGenerali 21 marzo - Notiziario
Circolare AffariGenerali 17 marzo - Il testo unico delle società partecipate (II)
Circolare AffariGenerali 14 marzo - Notiziario
Circolare AffariGenerali 11 marzo - Il testo unico delle società partecipate (I)
Circolare AffariGenerali 7 marzo - Notiziario
Circ. AffGen 3 marzo - Riforma della PA: trasparenza di associazioni e fondazioni del territorio
Circolare AffariGenerali 29 febbraio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 25 febbraio - Gli oneri per i minori in comunità terapeutica
Circolare AffariGenerali 22 febbraio - Notiziario
Circolare AffGen 18 febbraio - Il piano di razionalizzazione delle società: la relazione conclusiva
Circolare AffariGenerali 15 febbraio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 11 febbraio - Riforma della PA: le modifiche della legge anticorruzione
Circolare AffariGenerali 8 febbraio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 4 febbraio - Riforma della PA: il nuovo "accesso civico"
Circolare AffariGenerali 1 febbraio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 28 gennaio - Ufficio contratti: le imposte per gli enti locali dal 1° gennaio 2016
Circolare AffariGenerali 25 gennaio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 22 gennaio - Gestioni associate: ennesimo rinvio
Circolare AffariGenerali 18 gennaio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 14 gennaio - Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Circolare AffariGenerali 11 gennaio - Notiziario
Circolare AffariGenerali 7 gennaio - Il Piano per la prevenzione della corruzione - Parte III